

informata ed interessata cooperazione con i contrabbandieri e da una loro attiva assistenza, incentivazione ed istigazione delle attività di contrabbando.

135. I Convenuti RJR, unitamente a ciascun membro dell'associazione per delinquere, convenivano e agivano per violare: (1) 18 U.S.C. § 1962(a) usando, o causando l'uso dei ricavi derivanti dallo schema sopra descritto di attività illegali (racketeering), per l'acquisizione, costituzione e/o funzionamento dell'impresa, le cui attività influiscono sul commercio inter-statale o estero; (2) 18 U.S.C. § 1962(b) acquisendo o mantenendo, o causando l'acquisizione o il mantenimento di, attraverso uno schema di attività illegale (racketeering), un interesse o controllo dell'impresa, le cui attività influenzano il commercio inter-statale o estero; e, il 18 U.S.C. § 1962(c), partecipando, direttamente ed indirettamente, alla conduzione degli affari dell'impresa attraverso uno schema di attività illegale (racketeering), compreso un accordo per cui gli associati, o uno di loro, commetterebbero o causerebbero la commissione di due o più atti illegali (racketeering) configuranti un tale schema.

136. I Convenuti RJR partecipavano e cooperavano reciprocamente con i loro associati nella sopraccennata associazione per delinquere che permetteva a ciascun produttore e distributore di sigarette di accrescere la propria quota di mercato, sopprimere la concorrenza e promuovere la vendita dei propri prodotti.

137. Nel contesto della loro associazione, i Convenuti RJR disponevano di vari gruppi di pressione (cosiddetti lobbyists), finanziavano « ricerche » e conducevano una campagna congiunta di pubbliche relazioni in modo da falsare la natura e la portata del contrabbando di sigarette ed in modo da promuovere i propri interessi.

138. I Convenuti RJR partecipavano attivamente all'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette e alla creazione di informazioni false ed ingannevoli riguardo alle attività di contrabbando.

139. Come conseguenza dell'associazione per delinquere, i Convenuti RJR ed i loro complici erano in grado di facilitare il contrabbando di grandi quantitativi di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.

140. Gli appartenenti all'associazione per delinquere in questione comprendevano i Convenuti RJR ed i distributori del tabacco, gli spedizionieri marittimi, i contrabbandieri, i mediatori di valuta e le società sussidiarie dei Convenuti RJR; i quali agiscono di concerto per produrre le sigarette, etichettare in modo ingannevole od omettere l'etichettatura delle sigarette, contrabbandare e vendere sigarette e disporre il pagamento in modo tale da renderlo non rilevabile dalle autorità governative, con il definitivo versamento di tali somme ai Convenuti negli Stati Uniti. Quali complici, i Convenuti RJR sono passibili di tutte le azioni commesse da tutti gli aderenti all'associazione per delinquere e devono rispondere altresì di tutti i danni subiti dalla COMUNITÀ EUROPEA causati da qualsiasi appartenente all'associazione, indipendentemente dal fatto se i Convenuti RJR fossero direttamente coinvolti in un aspetto particolare dell'impresa.

141. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi

al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(d), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C. § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE XV

(QUANTO AI CONVENUTI RJR)

(RICO; 18 U.S.C. §§ 1964 (a), 1964 (c), 28 U.S.C. § 1651 (a))

142. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centoquarantuno (141) e inoltre sostiene:

143. La Corte distrettuale degli Stati Uniti ha la facoltà di prevenire, impedire e reprimere le violazioni al 18 U.S.C. § 1962 emanando ordini appropriati, inclusi, ma non limitati a: ordini a chiunque di dimettere eventuali interessi, diretti o indiretti, in qualsiasi impresa; l'imposizione di limitazioni ragionevoli sulle attività o investimenti futuri di chiunque, incluse, ma non limitate, alla proibizione a chiunque di impegnarsi nello stesso tipo di attività in cui è impegnata l'impresa, le attività della quale influiscono sul commercio inter-statale o estero; oppure ordinando lo scioglimento o la riorganizzazione di qualsiasi impresa, adottando debiti provvedimenti per i diritti di parti terze innocenti. 18 U.S.C. § 1964 (a),

144. I Convenuti RJR sono attualmente attivamente impegnati nelle attività evidenziate nell'ambito della presente denuncia, che promuovono e sostengono il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.

145. I Convenuti intendono continuare le dette attività e ad interferire con le indagini esperite da funzionari governativi nel contesto delle attività di contrabbando.

146. I Convenuti, con la loro condotta tesa a vendere sigarette ai contrabbandieri, a creare documenti falsi ed ingannevoli, a etichettare impropriamente spedizioni di sigarette e a predisporre meccanismi di pagamento grazie ai quali i contrabbandieri possono pagare le sigarette senza essere individuati dalle indagini governative, continuano tutti ad esacerbare il problema del contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA e a danneggiare l'Attore.

147. Come conseguenza del comportamento dei Convenuti in violazione del 18 U.S.C. §§ 1962(a), 1962(b) e 1962(c), LA COMUNITÀ EUROPEA è stata e continua ad essere irreparabilmente danneggiata, come più compiutamente sostenuto sopra.

148. Come conseguenza della natura delle attività di contrabbando, sarebbe funzionalmente impossibile per LA COMUNITÀ EUROPEA fermare totalmente tali attività di contrabbando fin tanto che i Convenuti continueranno a fornire supporto ai contrabbandieri. Inoltre, LA COMUNITÀ EUROPEA continua a subire danni di straordinaria entità alle proprie attività commerciali e ai propri beni.

149. I risarcimenti in danaro non costituiranno un rimedio pieno e totale a fronte della condotta illegale dei Convenuti. Non esiste alcun adeguato rimedio di legge che possa proteggere l'Attore in avvenire da tali attività di contrabbando qualora i Convenuti non cessino il proprio coinvolgimento e supporto alle attività di contrabbando. Ai sensi del 18 U.S.C. § 1964 (a), 1964 (c), nonché del 28 U.S.C. § 1651 (a), l'Attore chiede un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della normativa RICO.

CAPO DI IMPUTAZIONE XVI

(QUANTO AI CONVENUTI RJR) (FRODE SECONDO LA COMMON LAW)

150. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centoquarantanove (149) e inoltre sostiene ulteriormente:

151. I Convenuti RJR ed i loro corresponsabili hanno falsificato intenzionalmente documenti e atti relativi al trasporto e hanno prodotto false ed ingannevoli fatturazioni concernenti il pagamento e/o il valore delle sigarette contrabbandate in modo da fuorviare l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, e le autorità competenti degli Stati Membri quanto alla destinazione delle sigarette contrabbandate. I Convenuti RJR hanno reso tali dichiarazioni e rappresentazioni false e determinanti omettendo di rivelare le informazioni decisive in tali documenti ed atti con l'intento di frodare l'Attore. I Convenuti hanno reso tali fuorvianti, decisive e false dichiarazioni ed omissioni consapevolmente e con l'intento di indurre l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, a fare affidamento su tali documenti. I Convenuti RJR hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti RJR ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti una frode, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti RJR, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, inconsueto, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti RJR ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.

152. L'Attore ragionevolmente faceva affidamento sulle false rappresentazioni dei Convenuti e subiva danni come conseguenza di tale affidamento. Gli esempi specifici della procedura nel cui contesto avvenivano tali attività vengono sopra riportati.

153. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, faceva ragionevolmente affidamento su tali documenti nel contesto dell'attività di monitoraggio delle spedizioni di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.

154. Inoltre, i Convenuti RJR originavano scientemente ed intenzionalmente, informazioni false, fuorvianti e determinanti, ed occul-

tavano intenzionalmente altre informazioni determinanti, concernenti la natura del contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA, la portata del contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA e le cause del contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA, con la consapevolezza e l'intento di indurre l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, a fare affidamento su tali informazioni.

155. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha ragionevolmente fatto affidamento sui dati e sulle informazioni ad esso forniti dai Convenuti e/o dai loro agenti nelle azioni e nell'astensione dalle azioni per quanto atteneva alle attività di contrabbando.

156. I Convenuti RJR, falsificando i documenti per agevolare il contrabbando di sigarette, fornendo informazioni ingannevoli relative al contrabbando delle sigarette, nonché occultando informazioni determinanti e veritiere, hanno agito con intenzionale, arbitraria, evidente ed indifferente spregio per i diritti dell'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA. Le azioni suddette sono state intraprese deliberatamente allo scopo di sostenere le attività dei corresponsabili dei Convenuti e con l'intento di aumentare i profitti e le vendite dei Convenuti e di danneggiare LA COMUNITÀ EUROPEA.

157. I Convenuti erano in dovere di rivelare le informazioni determinanti relative alla destinazione delle spedizioni di tabacco e alle loro operazioni, che erano state celate. Per legge, nessuno può rilasciare false dichiarazioni al Governo. Essendosi impegnati a relazionare la COMUNITÀ EUROPEA, i Convenuti erano obbligati a fornire informazioni esaustive, complete e veritiere riguardo alla destinazione delle spedizioni del tabacco e alle loro operazioni. I Convenuti avevano una maggiore, se non esclusiva conoscenza di tali informazioni, che non erano di immediata disponibilità per l'Attore. I Convenuti si prefiggevano e sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che l'Attore avrebbe ragionevolmente fatto affidamento, agito, e si sarebbe astenuto dall'agire, sulla base delle false e/o incomplete informazioni fornite all'Attore dai Convenuti, e l'Attore si è di fatti così comportato a proprio danno. In queste circostanze, la condotta dei Convenuti comporta una ingannevole rappresentazione ed una dissimulazione fraudolenta nonché una effettiva conversione del denaro e dei beni dell'Attore.

158. Quale risultato diretto e correlato del comportamento fraudolento dei Convenuti RJR e della fiducia riposta su tale comportamento da parte dell'Attore, quest'ultimo ha subito danni economici così come delineato più dettagliatamente nei paragrafi trentanove (39) e quaranta (40) di cui sopra. L'Attore chiede la pronuncia di un giudizio per indennizzo, sia compensativo che punitivo, così come un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law.

CAPO DI IMPUTAZIONE XVII

(QUANTO AI CONVENUTI RJR) (TURBATIVA PUBBLICA)

159. L'Attore rispone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centocinquantotto (158) e dichiara inoltre:

160. L'Attore è un'autorità di governo.

161. Il contrabbando di sigarette configura una violazione di legge e una turbativa pubblica.

162. Le attività di contrabbando negli Stati Uniti e nella COMUNITÀ EUROPEA da parte dei Convenuti RJR hanno sostanzialmente ed ingiustificatamente interferito con, violato, danneggiato e messo in pericolo, e continuano ad interferire con, violare, danneggiare e a mettere in pericolo, la salute pubblica, la morale ed il pubblico benessere nonché il mercato dei prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA.

163. Le attività di contrabbando negli Stati Uniti e nella COMUNITÀ EUROPEA da parte dei Convenuti RJR sono state e continuano ad essere, effettuate tramite una diffusa attività criminale, inclusa la frode postale e via filo, il riciclaggio di denaro, il contrabbando ed altre azioni illegali.

164. I Convenuti RJR hanno facilitato il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA per mezzo di una varietà di atti e di omissioni, compreso quanto segue: (a) i Convenuti RJR hanno predisposto una procedura secondo cui le sigarette acquistate dai contrabbandieri potevano essere saldate con pagamenti segreti su conti di società svizzere e/o banche svizzere al fine di celare i ricavi derivanti dalle attività di contrabbando. (b) i Convenuti RJR fornivano informazioni specifiche di mercato ai contrabbandieri, incluse quelle relative ai prodotti richiesti e al volume delle forniture di sigarette che erano necessarie per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti dei contrabbandieri. (c) i Convenuti RJR richiedevano ai contrabbandieri di mantenere registri dei loro carichi, per annotare le località di consegna dei carichi ed il prezzo a cui le sigarette venivano vendute. Ciò consentiva ai Convenuti RJR di mantenere un controllo diretto e materiale dell'intero processo del contrabbando. I Convenuti RJR minacciavano i contrabbandieri che qualora non avessero registrato adeguatamente le loro attività di contrabbando, i Convenuti RJR avrebbero interrotto le forniture rivolgendosi ad altri clienti contrabbandieri. (d) I Convenuti RJR omettevano di supervisionare la distribuzione dei loro prodotti del tabacco per assicurare che tali prodotti non venissero venduti illegalmente (e) i Convenuti RJR omettevano di agire ragionevolmente quando veniva notificato il loro coinvolgimento con i contrabbandieri. (f) i Convenuti RJR hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti RJR ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti una turbativa pubblica, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti RJR, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti RJR ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.

165. Tramite tali ed altri atti ed omissioni intenzionali e negligenti, i Convenuti RJR sostanzialmente ed ingiustificatamente hanno violato, interferito e causato danni al pubblico per quanto attiene all'esercizio di diritti comuni a tutti, in modo tale da (a) offendere la morale pubblica, (b) interferire nell'uso di un luogo pubblico da parte del pubblico, (c) mettere in pericolo e danneggiare la proprietà, la vita, la salute, la sicurezza e la comodità di un numero considerevole di persone; e (d) danneggiare ed interferire con il mercato dei prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA. Gli atti e le omissioni dei Convenuti RJR costituiscono una turbativa pubblica. Tale turbativa pubblica, o parte di essa, continua con la stessa intensità a danno degli interessi economici dell'Attore.

166. I Convenuti RJR sapevano, o avrebbero ragionevolmente dovuto sapere, che i loro atti ed omissioni concernenti il contrabbando dei prodotti di tabacco creavano grandi pericoli alla Comunità, compresi gli interessi economici dell'Attore.

167. I Convenuti RJR hanno agito dolosamente, negligenemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri, ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicato e negligente spregio per la sicurezza e per i diritti. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.

168. Quale risultato diretto e correlato degli atti e delle omissioni dei Convenuti RJR, che costituiscono una turbativa pubblica, l'Attore ha subito e continua a subire un danno economico così come delineato più dettagliatamente nei paragrafi trentanove (39) e quaranta (40) di cui sopra.

169. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla turbativa pubblica, così come evidenziato nei precedenti paragrafi della presente denuncia, l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti diretti, compensativi e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare le attività che costituiscono una turbativa pubblica ed obbligando i Convenuti ad adottare le misure tese a ridurre e prevenire il contrabbando dei prodotti di tabacco.

CAPO DI IMPUTAZIONE XVIII

(QUANTO AI CONVENUTI RJR) (ARRICCHIMENTO INDEBITO)

170. L'Attore rispone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centosessantatré (169) e inoltre sostiene:

171. I Convenuti RJR hanno conseguito un indebito arricchimento a spese dell'Attore. Gli atti e le omissioni di questi Convenuti e di altri hanno posto denaro nella disponibilità di tali Convenuti che, considerate tali circostanze, essi Convenuti, per equità e buona coscienza, non dovrebbero trattenere.

172. I Convenuti RJR si sono indebitamente arricchiti tramite le loro trame di contrabbando. I Convenuti RJR hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti RJR ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti un arricchimento indebito, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti RJR, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti RJR ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.

173. In considerazione di tali trame di contrabbando, e dell'illecita elusione del pagamento dei diritti e imposte, i Convenuti RJR hanno potuto vendere il proprio prodotto a prezzi più bassi, accrescendo illegalmente i profitti, la quota di mercato e il prezzo di vendita delle loro operazioni internazionali del tabacco.

174. L'arricchimento indebito dei Convenuti RJR veniva conseguito a spese dell'Attore. In considerazione della trama di contrabbando, l'Attore veniva, e continua ad essere, privato di diritti ed imposte, mentre i Convenuti conseguivano ingenti utili e proventi dal loro schema illegale.

175. In considerazione di tali circostanze, la ricezione e ritenzione del denaro derivato dalle operazioni di contrabbando sono tali che, considerati l'Attore e i Convenuti, risulta non giustificato il possesso di esso da parte dei Convenuti.

176. L'equità e la buona coscienza impongono ai Convenuti RJR di versare risarcimenti e operare restituzioni all'Attore, restituire i proventi illecitamente ottenuti e, al fine di porre in essere tali rimedi, dovrebbe essere imposto un trust costruttivo dalla presente Corte sui proventi ottenuti dai Convenuti mediante attività di contrabbando, i quali spettano di diritto ed appartengono all'Attore. L'Attore ha subito danni economici così come delineato più dettagliatamente nei paragrafi trentanove (39) e quaranta (40) di cui sopra, ed ha il diritto a risarcimenti diretti, compensativi e punitivi. Il giudizio a favore dell'Attore dovrebbe includere un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law.

CAPO DI IMPUTAZIONE XIX

(QUANTO AI CONVENUTI RJR) (NEGLIGENZA)

177. L'Attore rispone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centosettantasei (176) e sostiene inoltre:

178. I Convenuti erano tenuti, e continuano ad esserlo, al dovere di porre una ragionevole cura per evitare di cagionare perdite pre-

vedibili all'Attore. I Convenuti erano e sono obbligati ad evitare all'Attore danni prevedibili, causati per negligenza, ed erano e sono tenuti al dovere di:

a) produrre, commercializzare e distribuire lecitamente e con la debita cura le proprie sigarette;

b) seguire le pratiche e le procedure adeguate per l'assunzione, la selezione, l'approvazione, l'istruzione, la formazione, la supervisione e la disciplina degli impiegati ed agenti impegnati nella produzione, commercializzazione e distribuzione dei propri prodotti, alcuni dei quali partecipavano, come noto, o come avrebbe dovuto ragionevolmente essere noto ai Convenuti, al contrabbando di sigarette; o vi erano comunque coinvolti;

c) progettare, implementare ed utilizzare le procedure efficaci di supervisione e controllo per fungere da deterrente ed accertare le attività correlate al contrabbando poste in essere dai loro dipendenti ed agenti,

d) indagare e reprimere la condotta connessa al contrabbando posta in essere dai loro dipendenti e agenti, segnatamente considerato che il loro personale direttivo con autorità decisionale era stato ragionevolmente ragguagliato su tale illecita condotta;

e) trattare con l'Attore ed i suoi rappresentanti in modo onesto, in buona fede ed in modo diretto;

f) interrompere la vendita dei loro prodotti del tabacco a, o tramite, persone fisiche o giuridiche note per il loro coinvolgimento, diretto o indiretto, nel contrabbando; e

g) ottemperare agli statuti federali e statali nonché agli standard di cura riflessi negli stessi.

179. in qualità di produttori, distributori e operatori dominanti sul mercato, i Convenuti avevano, e continuano ad avere, l'autorità e la capacità di agire con ragionevolezza per prevenire il contrabbando dei loro prodotti, a tutela dell'Attore. Da parte dei Convenuti potevano essere adottate, e avrebbero dovuto esserlo, misure ragionevoli atte a prevenire o ridurre il rischio di vendita dei loro prodotti a persone che verosimilmente le avrebbero distribuite e vendute « sul mercato nero » europeo.

180. I Convenuti, in qualità di produttori, distributori e operatori dominanti sul mercato, hanno una particolare capacità e dovere di esercitare una cura ragionevole per rilevare e approntare le difese contro i rischi connessi con la distribuzione dei loro prodotti, a beneficio e protezione di coloro che, prevedibilmente e senza ragione, sono esposti al rischio di danni dalla distribuzione dei loro prodotti, compreso l'Attore.

181. Gli atti irragionevoli e le omissioni dei Convenuti hanno generato ed accresciuto il rischio che i loro prodotti avrebbero potuto essere distribuiti « sul mercato nero » europeo e avrebbero potuto danneggiare l'Attore.

182. Gli atti irragionevoli e le omissioni dei Convenuti hanno certamente e prevedibilmente ostacolato la capacità dell'Attore di esigere in pieno dazi e diritti dovuti, e comunque di proteggersi dai danni associati al contrabbando. I Convenuti, agendo con ed attraverso i loro impiegati, agenti e corresponsabili, hanno violato il loro dovere di cura, come sopra indicato, a mezzo di atti e/o omissioni che hanno comportato un irragionevole e prevedibile rischio di danno per l'Attore. I Convenuti RJR hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti RJR ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti negligenza, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti RJR, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, inconsiente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti RJR ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.

183. La violazione posta in essere dai Convenuti ha causato correlativamente, e continua a causare, danni agli interessi economici dell'Attore, così come delineato più dettagliatamente nei paragrafi trentanove (39) e quaranta (40).

184. I Convenuti RJR hanno agito dolosamente, negligenzemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicato e negligente disinteresse per la sicurezza e per i diritti. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.

185. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla negligenza dei Convenuti, così come evidenziato in precedenza, l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti reali, compensatori e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare attività che costituiscono una negligenza, ed obbligando i Convenuti ad adottare le misure tese a ridurre e prevenire il contrabbando dei prodotti di tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA.

CAPO DI IMPUTAZIONE XX

(QUANTO AI CONVENUTI RJR)

(NEGLIGENTE DICHIARAZIONE DISTORSIVA)

186. L'Attore rispone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centottantacinque (185) e sostiene inoltre:

187. I Convenuti erano tenuti, e continuano ad esserlo, al dovere di porre una ragionevole cura per evitare di cagionare perdite pre-

vedibili all'Attore. I Convenuti si sono assunti il dovere speciale di interloquire in modo veritiero con funzionari di Governo e ciò, in particolare, considerato il fatto che gli stessi sono perfettamente consapevoli del proprio comportamento. I Convenuti erano, e sono, obbligati ad evitare all'Attore danni prevedibili, causati in modo negligente ed avevano ed hanno il dovere di esercitare una cura ragionevole per: (a) astenersi dal rappresentare distorsivamente, con negligenza, -- attraverso documenti ed altre forme di comunicazione sui quali i Convenuti sapevano o avrebbero dovuto sapere che l'Attore avrebbe fatto ragionevole affidamento -- il pagamento e/o il valore delle sigarette contrabbandate; la destinazione delle sigarette contrabbandate; e la natura, la portata e la causa del contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA; (b) essere veritieri nelle loro rappresentazioni all'Attore ed ai suoi rappresentanti riguardo ad attività di contrabbando ed altre attività improprie come specificato sopra; e (c) evitare di fuorviare l'Attore nel fornire allo stesso informazioni in possesso dei Convenuti concernenti il contrabbando di prodotti dei Convenuti stessi nella COMUNITÀ EUROPEA.

188. I Convenuti hanno violato i propri doveri verso l'Attore rendendo negligenemente varie dichiarazioni distorsive determinanti e/o omettendo di divulgare informazioni determinanti all'Attore e ai suoi rappresentanti come sopra specificato.

189. I Convenuti hanno agito dolosamente, negligenemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicato o negligente spregio per gli interessi e i diritti dell'Attore. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.

190. I Convenuti, agendo con e attraverso i loro impiegati, agenti e corresponsabili, hanno violato il loro dovere di cura, come sopra specificato, con atti e/o omissioni che hanno comportato un irragionevole rischio di danno prevedibile all'Attore.

191. L'Attore ha ragionevolmente fatto affidamento sulle distorsive rappresentazioni dei Convenuti e, di conseguenza, la violazione dei Convenuti ha causato in modo correlato, e continua a causare, danni agli interessi economici dell'Attore. I Convenuti RJR hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti RJR ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti negligenenti dichiarazioni distorsive, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti RJR, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti RJR ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.

192. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla negligenza, dolo e spregiudicatezza dei Convenuti, come

sopra evidenziato più dettagliatamente nei paragrafi trentanove (39) e quaranta (40), l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti diretti, compensatori e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare le attività costituenti negligenza.

RICHIESTA DI GIUDIZIO

PERTANTO, l'Attore richiede il giudizio a suo favore e contro i Convenuti, come segue:

a) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE I, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

b) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE II, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

c) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE III, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

d) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE IV, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

e) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE V, l'indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della normativa RICO, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

f) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE VI, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

g) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE VII, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

h) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE VIII, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

i) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE IX, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

j) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE X, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

k) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XI, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

l) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XII, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

m) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XIII, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

n) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XIV, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

o) Conformemente CAPO DI IMPUTAZIONI XV, l'indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della normativa RICO, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, unitamente al riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

p) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XVI, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

q) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XVII, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

r) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XVIII, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

s) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XIX, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

t) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XX, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

u) Eventuali ulteriori e simili indennizzi che la Corte dovesse ritenere giusti, adeguati ed equi; e procedimento con giuria per quanto concerne tutti gli aspetti assoggettabili, come di diritto, a procedimento con giuria.

Datato: New York, New York
3 Novembre 2000

KRUPNICK, CAMPBELL, MALONE, ROSELLI, BURSER, SLAMA,
HANCOCK, MCNELIS, LIBERMAN MCKEE, P.A.

Da: _____

Carlos A. Acevedo (Ca-6427)

Kevin A. Malone, Esquire
Numero Di Registrazione all'Albo Della Florida: 224499
100 Courthouse Law Plaza
700 Southeast Third Avenue
Fort Lauderdale, Florida 33316
954-763-8181 telefono
954-763-8292 facsimile

SPEISER, KRAUSE, NOLAN & GRANITO

Da: _____

John J. Halloran, Jr.(JH-2515)

Da: _____

Frank H. Granito, III (FG-9760)

Frank H. Granito, Jr. (FG-1969)
Kenneth P. Nolan (Kn-3388)
Two Grand Central Tower
140 East 45th Street, 34th floor
New York, New York 10017
212-661-0011 telefono
212-953-6483 facsimile

Edward F. Farrell, Esquire
Principe de Vergara 17, Piso 8
28001 Madrid, Spagna
011-3491-575-0370 telefono
011-3491-431-1153 facsimile

SACKS AND SMITH

Andrew B. Sacks, Esquire
Stuart H. Smith, Esquire
1615 Poydras Street, Suite 860
New Orleans, Louisiana 70122
504-593-9600 telefono
504-593-9601 facsimile

AVVOCATI PER L'ATTORE

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTERO
DELLE FINANZE E LE COMPAGNIE MULTINAZIONALI
DEL TABACCO DEL 1999**

ACCORDO DI COOPERAZIONE

Al fine di contrastare efficacemente le frodi e il contrabbando di tabacchi lavorati e le organizzazioni criminali ad esso collegate, comprese quelle internazionali, tenuto conto dell'articolo 209A del Trattato dell'Unione Europea, nonché dell'articolo 280 del Trattato dell'Unione Europea, introdotto dal Trattato di Amsterdam (che dovrà essere ratificato) e dell'articolo 9.5 della decisione n. 210/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, considerati i gravi e preoccupanti riflessi delle frodi e del contrabbando per l'ordine pubblico e la sicurezza, l'Amministrazione finanziaria italiana (di seguito il Ministero) e la Philip Morris Europe S.A. (di seguito, ai fini del presente accordo, denominata il Produttore) concordano di predisporre ed attuare un articolato piano di collaborazione distinto nei seguenti punti:

A) Identificazione delle Fonti del Contrabbando

1. Le parti ritengono di fondamentale importanza l'identificazione delle fonti del contrabbando, nonché la predisposizione e l'attuazione di adeguate misure di controllo e prevenzione del fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati verso o attraverso l'Italia.

A tale scopo, il Ministero e il Produttore impronteranno i reciproci rapporti ad un sistema di comunicazione aperto e collaborativo che, con scambi di informazioni, consenta ad entrambe le parti una migliore comprensione e valutazione dei canali del contrabbando dei tabacchi lavorati.

2. Il Ministero designerà uno specifico rappresentante della Guardia di Finanza, quale incaricato per le comunicazioni e il coordinamento con il Produttore per le finalità di questo accordo.

3. Le parti collaborano per la predisposizione del rapporto di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f., del decreto legge 30 dicembre, 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in base al quale studieranno, di volta in volta, le azioni più efficaci per l'eliminazione graduale del contrabbando. Il Produttore provvederà ad informare il rappresentante del Ministero su significative situazioni riguardanti il flusso del contrabbando attraverso o verso il territorio italiano di cui sia venuto a conoscenza.

B) Sistemi di Identificazione

Il Produttore si impegna a:

1. Definire un sistema che consenta l'identificazione della data di produzione, il luogo di produzione, il macchinario e il turno di produzione, il paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione, nonché del Primo Acquirente.

2. Nei casi in cui il mercato finale di destinazione non è indicato dal sistema di identificazione o da altri elementi riportati sul pacchetto, stecca o altri confezionamenti di tabacchi lavorati, apporre codici identificativi sulle casse di spedizione da almeno 10.000 sigarette che permettano l'identificazione del Primo Acquirente di tali prodotti, o consentano tale identificazione sulla base della data e del luogo di produzione, del macchinario e del turno di produzione, del paese di origine della spedizione, del mercato finale di destinazione, di ogni altra informazione di cui il Produttore sia venuto in possesso.

3. Informare il Ministero sui sistemi di identificazione definiti dai precedenti punti 1) e 2).

4. Sulla base di specifiche richieste scritte del Ministero, il Produttore dovrà fornire tutte le informazioni pertinenti in suo possesso utili per l'identificazione del Primo Acquirente di prodotti di contrabbando entrati nel territorio italiano, o allo stesso destinati; sulla base di tale identificazione, dovrà altresì fornire, su richiesta scritta del Ministero, in relazione ad indagini di polizia in materia di contrabbando, informazioni aggiuntive riguardanti le transazioni con il Primo Acquirente quali le modalità di acquisto, pagamento e di spedizione dei prodotti, copie della documentazione relativa alla vendita di tali prodotti, nonché ogni altra utile notizia, di cui il Produttore sia venuto in possesso.

5. Vigilare in modo appropriato sull'invio e la spedizione dei prodotti nei luoghi di destinazione dichiarati all'atto della vendita degli stessi. In particolare, il Produttore obbligherà i Primi Acquirenti a dichiarare il mercato nel quale avverrà la vendita dei prodotti. Inoltre, il Produttore comunicherà al Primo Acquirente che, in caso di inadempimento a tali prescrizioni o nel caso in cui venga accertato che lo stesso abbia inteso vendere ad un mercato diverso da quello dichiarato, potranno essere interrotte le relazioni commerciali.

La documentazione relativa alla vendita al Primo Acquirente sarà conservata dal Produttore per almeno 6 anni e, su richiesta

scritta del Ministero in relazione ad indagini di polizia in corso in materia di contrabbando, sarà messa a disposizione dello stesso.

Il Produttore interromperà i rapporti commerciali con quei Primi Acquirenti, per i quali è stato constatato il coinvolgimento diretto o indiretto nella vendita illegale e/o nel traffico illecito di tabacchi lavorati.

6. Effettuare un significativo e continuo scambio di informazioni con il Ministero attraverso il rappresentante designato; nel corso di periodici incontri, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f., e comma 2 bis del decreto legge n. 417/1991 convertito in legge n. 66/1992, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 50/1994.

C) Stoccaggio, Ispezione e Destinazione dei Prodotti

Il Ministero ed il Produttore collaborano per la contabilizzazione e l'ispezione dei tabacchi lavorati di contrabbando sottoposti a sequestro.

Tale collaborazione si attua con le seguenti modalità:

1. Per ogni singolo sequestro da 2.000 chilogrammi o più, il Ministero provvederà a redigere entro 15 giorni dalla data del sequestro un inventario dettagliato dello stesso. Tale inventario includerà: una suddivisione per marca e tipo di prodotto, codice di identificazione, quantità e luogo del sequestro. Includerà altresì ogni altra informazione e/o documentazione disponibile ritenuta utile per identificare il Primo Acquirente.

2. Tutte le informazioni e la documentazione facenti parte dell'inventario corrispondente ad ogni Produttore saranno a questi comunicate via fax entro 15 giorni dal completamento dell'inventario. Il Ministero fornirà al Produttore previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, tutte le informazioni in suo possesso che potrebbero permettere l'identificazione del Primo Acquirente o ogni passaggio intermedio dei prodotti in questione dopo l'acquisto da parte di quest'ultimo.

3. Il Produttore riguardo a sequestri individuali pari o superiori a

2.000 chilogrammi tramite i propri rappresentanti, dovrà provvedere ad una ispezione dei propri prodotti entro 15 giorni

dal ricevimento della comunicazione dell'inventario di cui ai precedenti punti 1 e 2.

4. Riguardo a sequestri individuali inferiori a 2.000 chilogrammi, questi saranno aggregati e quando l'ammontare aggregato sarà

uguale o superiore a 50.000 chilogrammi, un'ispezione verrà effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'inventario predisposto dal Ministero e in ogni caso ogni sei mesi a partire dalla data di firma del presente accordo.

5. Lo scopo di queste ispezioni è di classificare ulteriormente i prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi, nonché di fornire tutte le altre informazioni rilevanti che possono scaturire dall'ispezione. Il Produttore può prelevare campioni dei prodotti sequestrati e richiedere copia di ogni utile documentazione relativa al sequestro, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

6. Entro 15 giorni dalla data dell'ispezione il Produttore dovrà comunicare al Ministero le seguenti informazioni relative ai prodotti ispezionati:

Data di produzione;

Paese di origine e luogo di produzione;

Mercato finale di destinazione dichiarato;

ettagliate notizie utili ad identificare il Primo Acquirente

attraverso la marchiatura ed altri sistemi di controllo utilizzati dal Produttore, e le altre informazioni ricavabili dall'esame dei prodotti sequestrati o comunque acquisite nel corso dell'ispezione;

Ogni altra utile notizia su eventuali soggetti intermediari, sulle modalità di vendita e di pagamento, nonché sulla documentazione relativa alla cessione dei prodotti.

6. L'ispezione ha, altresì, la finalità di stabilire se i prodotti sono contraffatti o fabbricati con l'utilizzo illegittimo dei marchi o comunque distribuiti o venduti in modo non appropriato. In tali casi, il Produttore darà comunicazione per iscritto al Ministero circa la motivazione, e la documentazione, in base alle quali i prodotti in questione sono da considerarsi nelle condizioni dichiarate.

D) Informazioni al Pubblico

Entro sei mesi alla sottoscrizione del presente accordo, il Ministero, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed il Produttore studieranno e svilupperanno iniziative tese a scoraggiare i consumatori dall'acquisto di prodotti di contrabbando. Gli oneri relativi all'attuazione del progetto in questione saranno sostenuti da ogni Produttore nazionale ed estero in proporzione alle rispettive quote detenute sul mercato legale nel periodo di realizzazione del progetto. Quest'ultimo potrà anche comprendere comunicati stampa comuni che, di volta in volta, le parti riterranno necessari.

Il Ministero e il Produttore effettueranno incontri periodici, anche a richiesta di una delle parti, per verificare l'applicazione del presente accordo.

Sottoscrivono il presente « Accordo di Cooperazione »

Per l'Amministrazione Finanziaria:

per il Produttore, Philip Morris Europe S.A.:
sala del Consiglio dei Monopoli

PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER IL PRODUTTORE